

Sentenza n. 1660 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 7 aprile 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Giuseppe Daniele

Titoletto:

Pubblico dipendente contrattualizzato – personale dipendente degli enti locali –
sospensione dal servizio – revoca – *restitutio in integrum* – diritto – sussiste.

Abstract:

L'impiegato ha diritto alla *restitutio in integrum* esclusivamente in presenza di un precedente provvedimento di sospensione dal servizio, successivamente revocato a seguito dell'esito favorevole del procedimento penale o disciplinare.

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.1191 del 1987 proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Leonardi e Daniele Provinciali, presso i quali è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza Roma n.7;

contro

la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simonella Coen dell'Avvocatura della Regione Marche, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;

per l'annullamento

della decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.5.1987 n. 11050, nella

parte in cui dispone la decorrenza economica della riammissione in servizio del ricorrente a far data dall'1.4.1987 e stabilisce la decorrenza giuridica della riammissione stessa alla data del 20.3.1987, nonché per la condanna della Regione Marche alla corresponsione di tutti gli assegni non percepiti per il periodo di sospensione cautelare.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Vista la propria sentenza 19 marzo 2003, n.157;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 aprile 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Provinciali per la ricorrente e l'avv. Coen per la Regione Marche;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il Collegio prescinde dall'esame della eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della resistente Amministrazione, poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.- In relazione alla censura di incompetenza relativa dedotta con il primo motivo, si deve osservare che la Giunta Regionale, con la propria deliberazione 16.3.1987 n. 1354/1, si era riservata di adottare con successivo provvedimento le ulteriori determinazioni relativamente all'applicazione dell'art.4 della L.R. 29

agosto 1980, n.52 e degli artt.1 e 2 della L.R. 4 maggio 1985, n.33, “se e in quanto dovuta”; in altre parole, la Giunta Regionale si riservava di disporre l’inquadramento in ruolo dello *** (già dipendente incaricato) qualora ne avesse ravvisato la sussistenza delle condizioni di legge.

Con il decreto presidenziale impugnato in questa sede, invece, non si è disposto alcun inquadramento in ruolo dell’interessato, ma ci si è limitati a stabilire la decorrenza giuridica ed economica della riammissione in servizio, attribuendo al ricorrente la sesta qualifica funzionale (corrispondente a quella di prima assunzione) ed il relativo trattamento economico.

Ne deriva che del tutto correttamente le relative determinazioni – non aventi natura discrezionale, ma vincolata – sono state assunte dal Presidente della Giunta Regionale, che non ha invaso la sfera di competenza della Giunta, la quale, ripetesì, si era riservata esclusivamente di disporre l’eventuale applicazione (“se e in quanto dovuta”) dell’art. 4 della L.R. 29 agosto 1980, n.52 e degli artt.1 e 2 della L.R. 4 maggio 1985, n.33.

La censura, pertanto, non può trovare accoglimento.

3.- Per quanto concerne il secondo motivo, osserva il Collegio che le articolate argomentazioni della difesa del ricorrente – volte ad evidenziare l’illegittimità del decreto impugnato, nella parte in cui stabilisce la decorrenza economica della riammissione all’1.4.1987, e quindi con esclusione degli stipendi non percepiti dalla data delle dimissioni – sono viziate da un equivoco di fondo, poiché può correttamente parlarsi di diritto dell’impiegato alla *restitutio in integrum* esclusivamente in presenza di un precedente provvedimento di sospensione dal servizio, successivamente revocato a seguito dell’esito favorevole del procedimento penale o disciplinare.

Nel caso in esame, al contrario, tale provvedimento non è mai intervenuto, poiché il precedente rapporto d'impiego dello *** è cessato per volontà dell'interessato; né può sostenersi che con la deliberazione 16.3.1987 n. 1354/1 la Giunta Regionale abbia di fatto annullato il proprio precedente provvedimento 21.9.1979 n.3103 (relativo alla presa d'atto delle dimissioni presentate dal ricorrente) perché tanto non risulta, in maniera inequivoca, dal testo della succitata deliberazione 16.3.1987 n.1354/1.

Aggiungasi – contrariamente a quanto asserito nel ricorso – che con quest'ultima deliberazione la Giunta Regionale non ha riconosciuto alcuna sospensione cautelare, né tanto meno ha riconosciuto che lo *** abbia fatto parte del personale regionale nel periodo 15.9.1979 – 31.3.1987 (e non poteva essere altrimenti, perché in detto periodo non è stata espletata alcuna prestazione lavorativa da parte del ricorrente, per sua libera scelta, a seguito della presentazione delle dimissioni), ma ha esclusivamente disposto la sua riammissione in servizio, in quanto nel 1979 aveva preso atto delle sue dimissioni.

4.- Si deve quindi concludere per la legittimità dell'impugnato decreto del Presidente della Giunta Regionale e l'infondatezza delle censure dedotte con il ricorso, che deve essere, pertanto, respinto, compresa la domanda di condanna della Regione Marche alla corresponsione di tutti gli assegni non percepiti per il periodo di sospensione cautelare che, come si è sopra precisato, non è mai intervenuta nella fattispecie.

5.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.”